

cisando l'importo o gli importi incassati, le eventuali commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, ed il modo della messa a disposizione dei fondi.

- (b) Avviso di accettazione — La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.
- (c) Avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione — La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

La banca presentatrice deve cercare di accertare le ragioni del mancato pagamento o mancata accettazione ed informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente, entro un ragionevole lasso di tempo, deve dare opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice entro 90 giorni dal suo avviso di mancato pagamento o mancata accettazione, i documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso.

INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE

Art. 21

Se l'ordine di incasso contiene istruzioni di incassare interessi non inclusi nel(i) documento(i) finanziario(i) che eventualmente lo accompagna(no) ed il trassato rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può consegnare i documenti contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare tali interessi a meno che possono essere abbandonati. Se tali interessi devono essere incassati, l'ordine di incasso deve indicare il tasso ed il periodo per il quale devono essere percepiti. In caso di rifiuto di pagamento degli interessi, la banca presentatrice deve informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

Se i documenti comprendono un documento finanziario che contiene una clausola incondizionata e definitiva per gli interessi, l'importo degli interessi è considerato come parte dell'importo dei documenti da incassare. Di conseguenza, l'importo degli interessi deve essere pagato in aggiunta all'importo capitale indicato nel documento finanziario e non vi si può rinunciare a meno di autorizzazione contenuta nell'ordine di incasso.

Art. 22

Se l'ordine di incasso contiene l'istruzione che le commissioni e/o le spese di incasso debbono essere a carico del trassato ed il trassato rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare commissioni e/o spese, a meno che l'ordine di incasso non disponga espressamente che tali commissioni e/o spese non possono essere abbandonate. Qualora il pagamento di commissioni e/o spese di incasso sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso. Quando le commissioni e/o le spese di incasso sono state in tal modo abbandonate, esse saranno poste a carico del cedente e potranno essere dedotte dall'importo incassato.

Se l'ordine di incasso proibisce specificatamente l'abbandono delle commissioni e/o delle spese di incasso, né la banca trasmittente, né quella incaricata dell'incasso, né quella presentatrice saranno responsabili per qualsiasi spesa o ritardo derivanti da tale divieto.

Art. 23

In tutti i casi in cui secondo i termini espressi in un ordine di incasso, o in conformità con queste Norme, gli esborsi e/o le spese e/o le commissioni di incasso sono a carico del cedente, la(e) banca(che) incaricata(e) dell'incasso avrà(nno) diritto a recuperare prontamente le proprie uscite per esborsi, spese e commissioni dalla banca dalla quale ha(nno) ricevuto l'ordine di incasso e la banca trasmittente avrà diritto di recuperare prontamente dal cedente qualsiasi importo da essa così pagato unitamente ai propri esborsi, spese e commissioni indipendentemente dall'esito dell'incasso.

VIII

USI NEGOZIALI IN TEMA DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) MOBILIARE

Art. 1

Definizione

Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Art. 2

Scelta del fornitore

L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo del bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo nonché i tempi e la modalità di consegna.

L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compresi anche quelli inerenti l'inadempimento (totale o parziale) o il rischio del fornitore nella consegna del bene, l'esistenza di vizi o difetti palesi o occulti.

Per tali ipotesi l'utilizzatore tiene, altresì, indenne il concedente anche per quanto concerne gli eventuali acconti da quest'ultimo pagati al fornitore.

Art. 3

Forma del contratto

Il contratto di locazione finanziaria di beni mobili si fa per scrittura privata.

Art. 4

Ordinazione del bene

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo.

L'utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene, dal momento in cui il concedente ne diviene proprietario.

Art. 5

Consegna

La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore, risulta da apposita attestazione sottoscritta almeno dall'utilizzatore.

Art. 6

Legittimazione attiva dell'utilizzatore

Il concedente, nell'ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale acquirente del bene ed anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

Art. 7

Corrispettivo

L'utilizzatore versa al concedente, a cadenze periodiche, un corrispettivo il cui ammontare è determinato in funzione del costo di acquisto del bene, della durata della locazione finanziaria e di altri elementi.

Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche inerente contestazioni sul bene o il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

Art. 8

Utilizzatore del bene

L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:

- provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
- è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene;
- non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti;
- provvede a propria cura e spese a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo;
- è tenuto a non modificare l'utilizzazione e l'ubicazione del bene salvo il consenso del concedente.

Art. 9

Identificazione del bene

L'utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene una targa attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.

Art. 10

Assicurazione

Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro i rischi di responsabilità

civile e di perimento totale o parziale del bene, derivanti da qualsiasi evento assicurabile.

Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

Art. 11

Perdita parziale o totale del bene

In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza.

In caso di perdita totale del bene, se il contratto di locazione finanziaria si risolve, l'utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

In entrambi i casi sono di competenza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

Art. 12

Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore dà facoltà al concedente, nei casi specificatamente previsti nel contratto, di dichiarare la risoluzione del contratto medesimo.

L'utilizzatore, in tal senso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui, salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti.

Art. 13

Facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

- 1) acquistare il bene previo versamento del prezzo prestabilito;
- 2) concordare il rinnovo del contratto di locazione finanziaria;
- 3) restituire il bene al concedente.

La scelta deve essere comunicata al concedente con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.

INDICI

INDICE DELLE MATERIE

Avvertenza: Per i titoli e i capitoli col segno * non sono stati accertati usi.

Prefazione	Pag.	3
Relazione sui lavori	»	5
Avvertenze	»	7

TITOLO I

Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere*

TITOLO II

Comunioni tacite familiari*

TITOLO III

Compravendita, locazione e permuta di immobili urbani

Capitolo 1° Compravendita	Pag.	15
Capitolo 2° Locazione	»	17
Capitolo 3° Permuta	»	19

TITOLO IV

Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici

Capitolo 1°	Compravendita	Pag.	23
Capitolo 2°	Affitto	»	25
Sez. I	Affitto di fondi rustici	»	25
Sez. II	Affitto di pascolo	»	26
Sez. III	Fida	»	26
Capitolo 3°	Conduzione a mezzadria*	»	29
Capitolo 4°	Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione	»	31
Sez. I	Norme generali	»	31
Sez. II	Allevamento di animali	»	33
Sez. III	Coltivazione di ortaggi per uso familiare	»	34
Sez. IV	Coltivazione della vite	»	35
Sez. V	Coltivazione dell'olivo	»	36
Sez. VI	Conduzione in compartecipazione o a gestione associata	»	37
Capitolo 5°	Conduzione a colonia migliorataria*	»	39
Capitolo 6°	Conduzione in enfiteusi*	»	41
Capitolo 7°	Altre forme di conduzione	»	43
Sez. I	Contratto «con persona di fiducia»	»	43
Sez. II	Contratto atipico	»	44
Capitolo 8°	Rapporti di vicinato nei fondi rustici	»	47

TITOLO V

Compravendita di prodotti

Capitolo 1°	Prodotti della zootecnia	Pag.	51
a)	Bovini da vita, da latte, da macello	»	51
b)	Equini	»	55
c)	Suini	»	55
d)	Ovini e caprini	»	56
e)	Animali da cortile*	»	56
Capitolo 2°	Prodotti dell'agricoltura	»	57
a)	Frumento	»	57
b)	Granturco	»	59
c)	Riso*	»	60

d) Cereali minori*	Pag.	60
e) Patate	»	61
f) Ortaggi	»	62
g) Uva e mosto	»	66
h) Oliva*	»	68
i) Agrumi	»	68
l) Frutta fresca*	»	71
m) Frutta secca (nocciole)	»	71
n) Erbe, sementi e foraggio*	»	74
o) Fiori e piante ornamentali*	»	74
p) Piante da vivaio e da trapianto	»	74
q) Piante officinali e coloniali*	»	75
r) Droghe e spezie (caffè)	»	75
Capitolo 3° Prodotti della silvicoltura	»	79
a) Legna da ardere*	»	79
b) Carbone vegetale*	»	79
c) Legname rozzo*	»	79
d) Sughero	»	79
Capitolo 4° Prodotti della caccia e della pesca	»	81
a) Pesce fresco e congelato	»	81
b) Cacciagione*	»	82
c) Pelli da pellicceria*	»	82
Capitolo 5° Prodotti delle industrie estrattive	»	83
a) Minerali metalliferi*	»	83
b) Minerali non metalliferi	»	83
Capitolo 6° Prodotti delle industrie alimentari	»	85
a) Riso brillato*	»	85
b) Farina, semola e sottoprodotti della macinazione	»	85
c) Paste*	»	86
d) Prodotti della panetteria*	»	86
e) Zucchero e prodotti dolciari*	»	86
f) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie*	»	86
g) Pesci preparati	»	86
h) Prodotti surgelati*	»	89
i) Conserve alimentari	»	89
l) Latte e derivati	»	92
m) Olio d'oliva	»	94
n) Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali	»	96
o) Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali*	»	99
p) Pelli grezzi e residui della macellazione	»	99
q) Vini e Vermut	»	101

r) Alcool e liquori	Pag. 103
s) Birra*	» 105
t) Acque minerali, gassose e ghiaccio*	» 105
Capitolo 7° Prodotti dell'industria del tabacco*	» 107
Capitolo 8° Prodotti dell'industria delle pelli*	» 109
Capitolo 9° Prodotti delle industrie tessili*	» 111
Capitolo 10° Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento*	» 113
Capitolo 11° Prodotti delle industrie del legno	» 115
a) Legno comune	» 115
b) Compensati*	» 117
c) Mobili e infissi*	» 117
d) Carri da strada*	» 117
e) Lavori in sughero*	» 117
f) Segati in biglie (boules) di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali	» 117
Capitolo 12° Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche	» 121
a) Carta e cartoni*	» 121
b) Prodotti tipografici	» 121
c) Fonografi, apparecchi fotografici*	» 127
Capitolo 13° Prodotti delle industrie metallurgiche*	» 129
Capitolo 14° Prodotti delle industrie meccaniche	» 131
a) Macchine ed apparecchi diversi*	» 131
b) Mezzi di trasporto (velocipedi, motocicli, autoveicoli, trattori, aeromobili, natanti)	» 131
Capitolo 15° Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi	» 133
a) Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche*	» 133
b) Marmo in blocchi	» 133
c) Calce, cementi e gesso*	» 134
d) Materiali da costruzione	» 134
e) Porcellane, maioliche e terraglie*	» 136
f) Lavori in vetro e cristallo*	» 136
Capitolo 16° Prodotti delle industrie chimiche*	» 137
Capitolo 17° Prodotti delle industrie della gomma elastica, pneumatici ed altri lavori*	» 139
Capitolo 18° Prodotti di industrie varie*	» 141

TITOLO VI

Credito, assicurazioni, borse valori

Capitolo 1°	Usi bancari	Pag. 145
Capitolo 2°	Usi delle assicurazioni	» 151
Capitolo 3°	Usi delle borse valori*	» 153
Capitolo 4°	Usi del parabancario	» 155

TITOLO VII

Altri usi

Capitolo 1°	Prestazioni varie d'opera e di servizi*	Pag. 159
Capitolo 2°	Usi marittimi	» 161
a)	Sbarco e imbarco di merci	» 161
b)	Stallie e controstallie*	» 162
c)	Porti di ormeggio*	» 162
d)	Cali*	» 162
e)	Noli*	» 162
f)	Clausole speciali	» 162
g)	Sistemi di pesca	» 163
—	Pesca nelle «poste»	» 163
—	Pesca «errante» o vagantiva	» 166
	Rapporti in mare fra le imbarcazioni e diritti di precedenza nella pesca	» 166
—	Reti a circuizione	» 166
—	Reti radenti costiere	» 168
—	Reti da posta di fondo	» 169
—	Reti da posta derivanti	» 169
—	Arnesi con ami	» 170
—	Pesca costiera o piccolo alturiera (motopescherecci)	» 172
—	Consistenza e fisionomia delle ciurme	» 172
Capitolo 3°	Usi nei trasporti terrestri*	» 175
Capitolo 4°	Usi nei trasporti aerei*	» 177
Capitolo 5°	Usi nella cinematografia*	» 179
Capitolo 6°	Usi relativi al settore turistico alberghiero	» 181
Capitolo 7°	Usi nella caccia	» 183

APPENDICE

I	Tavole di ragguglio dei pesi e misure locali.	Pag. 188
	Altri pesi e misure	» 189
II	Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione.	» 191
III	Dizionario di vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario	» 193
IV	Incoterms - Regole Internazionali per la interpretazione dei termini commerciali oggetto degli Incoterms.	» 203
	Interpretazione dei termini.	» 207
	1) Franco fabbrica	» 207
	2) Franco vagone - franco autocarro	» 209
	3) Franco lungo bordo	» 212
	4) Franco bordo	» 215
	5) Costo e nolo	» 218
	6) Costo, Nolo e Sicurtà	» 222
	7) Ex Ship	» 226
	8) Franco banchina	» 228
	9) I. Reso frontiera	» 230
	10) II. Reso	» 235
	11) Fob Aeroporto	» 239
	12) Franco vettore	» 243
	13) Nolo e porto pagato fino a	» 244
	14) Nolo o porto e assicurazione pagati fino a	» 245
V	Clausola tipo d'arbitrato della C.C.I.	» 246
	Conciliazione facoltativa	» 247
	Arbitrato	» 250
	Statuto della Corte	» 263
	Regolamento di conciliazione e di arbitrato della C.C.I.	» 265
VI	Norme ed Usi unificati relativi ai crediti documentari - Disposizioni generali e definizioni	» 269
VII	Norme uniformi relative agli incassi - Disposizioni generali e definizioni	» 289
VIII	Usi negoziali in tema di locazione finanziaria (leasing) mobiliare	» 299

INDICI

Indice delle materie	Pag. 305
Indice alfabetico delle attività e delle merci oggetto di usi	» 311
Indice dei Comuni menzionati nel testo	» 315

INDICE ALFABETICO ANALITICO DELLE ATTIVITÀ E DELLE MERCI OGGETTO DI USI

A

Acciughe	Pag. 88
Accredito in conto	» 149
Affitto di fondi rustici	» 25
Affitto di pascolo	» 26
Agrumi (v. limoni, arance e mandarini)	
Alcool	» 103
Allevamento di animali (nel rapporto di colonia)	» 33
Animali (varie specie)	» 51
Animali ammalati	» 53
Apertura di credito	» 147
Arance	» 70
Aringhe	» 88

B

Baccalà	Pag. 87
Banca	» 146

C

Caffé	Pag. 75
Carbon fossile (varie specie)	» 83
Cicoria (v. insalate)	
Colonia parziaria	» 31
Coltivazione (nel rapporto di colonia) di	
— olivo	» 36
— ortaggi	» 34
— vite	» 35
Compravendita (v. vendita)	
Concime stallatico	» 34
Conduzione di fondi rustici (v. affitto)	
Conto corrente	» 146
Contratto atipico	» 44

D

Deposito di titoli non quotati	Pag. 146
--	----------

F

Fagiolini (varie specie)	Pag. 62
Fida	» 26
Formaggi	
— denominazione	» 92
— tipici della Provincia	» 92
Frumento	» 57

G

Granturco	Pag. 59
Grassi vegetali	» 96
Guardiania	» 44

I

Imbarco di merci	Pag. 161
Insalate	» 63
Interessi composti	» 148

L

Laterizi	Pag. 134
Lattughe (varie specie)	» 63
Legname	
— classificazione	» 116
Legname	» 115
Limoni (varie specie)	» 68
Liquori	» 103

M

Mandarini	Pag. 70
Marmo in blocchi	» 133
Minerali non metalliferi	» 133
Mosto	» 66
Mutui ipotecari	» 148

N

Nocciole	Pag. 71
--------------------	---------

O

Oli essenziali di agrumi	Pag. 96
Olio di oliva	» 94
Operazioni bancarie	» 148

P

Patate (varie specie)	Pag. 61
Pesce fresco	» 81
Pelli grezze (varie specie)	» 99
Pescespada	» 163
Pesci preparati (varie specie)	» 86
Pesci salati	» 87
Piante da trapianto	» 74
Piante da vivaio	» 74
Pomice (varie specie)	» 135
Pomodori	» 64
Prodotti tipografici	» 121

S

Salmoiati di agrumi	Pag. 89
Sansa	» 98
Sarde	» 88
Sbarco a carico	» 162
Sbarco sottoparanco	» 163
Scarole (v. insalate)	
Sfarinati	» 85
Stampa periodica	» 126
Stoccafisso	» 86
Succhi di agrumi	» 90
Sughero (varie specie)	» 79

T

Tipografia (prodotti dell—)	Pag. 121
---------------------------------------	----------

U


Uva	Pag. 66
---------------	---------

V

Vendita contro documenti	Pag. 145
Vendita di	
— alcool e liquori	» 103
— animali	» 51
— arance e mandarini	» 70
— caffè	» 75
— carbon fossile	» 83
— fagiolini	» 62
— fondi rustici	» 23
— formaggi	» 92
— frumento	» 57
— immobili urbani	» 15
— insalate	» 63
— laterizi	» 134
— legname	» 115
— limoni	» 68
— marmo in blocchi	» 133
— mosto	» 67
— nocciole	» 72
— olii essenziali di agrumi	» 96
— olio di oliva	» 94
— patate	» 61
— pelli grezze	» 99
— pesci freschi	» 81
— piante da vivaio e da trapianto	» 74
— pomice	» 135
— pomodori	» 64
— salmoiate di agrumi	» 89
— sansa	» 98
— sfarinati	» 85
— succhi di agrumi	» 90
— sughero	» 79
— uva	» 66
— vino	» 101
Vicinato (rapporti di—)	» 47

INDICE DEI COMUNI MENZIONATI NEL TESTO

	Pag.
Alcara li Fusi	17
Basicò	» 17
Capizzi	» 18
Capo d'Orlando	» 17
Caronia	» 18
Falcone	» 173
Ficarra	» 17
Fondachelli Fantina	» 18
Frazzanò	» 17
Furnari	» 18
Giardini	» 17
Leni	» 17
Letojanni	» 17, 173
Lipari	» 17, 135, 174
Malfa	» 17
Messina	» 15, 17, 59, 71, 72
Milazzo	» 173
Mistretta	» 18
Monforte S. Giorgio	» 27
Motta d'Affermo	» 18
Naso	» 17
Oliveri	» 173, 174
Pace del Mela	» 18
Patti	» 18, 64
Roccalumera	» 17
Roccella Valdemone	» 18
Rometta	» 17
Sant'Agata di Militello	» 17, 61, 174
San Marco d'Alunzio	» 18
Spadafora	» 18
San Piero Patti	» 18
Santa Teresa di Riva	» 17
Tortorici	» 18
Tripi	» 18
Tusa	» 18
Villafranca Tirrena	» 17, 61, 64





La Grafica Editoriale - Messina

